

Deliberazione n. 105/2023/PASP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario (relatore)

Adunanza del 25 luglio 2023

Camera di Commercio Industria, Artigianato Agricoltura di Modena

Richiesta ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Visti la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D. L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n.

1/SSRRCO/AUD/22;

Vista la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 124/2022/QMIG;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n.135/2022/QMIG;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la propria deliberazione n. 195/2022/INPR del 16 dicembre 2022, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

Vista la propria deliberazione n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 concernente l'approvazione delle *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*;

Vista la richiesta trasmessa dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena di cui alla deliberazione di Giunta camerale n. 78 del 21 giugno 2023, avente ad oggetto *"acquisizione di quote di capitale sociale del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l."*, trasmessa dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e acquisita al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER-0002812 del 29 giugno 2023;

Visto il Decreto presidenziale n. 50/2023 del 4 luglio 2023 ad oggetto *"Assegnazione dell'atto deliberativo di cui all'art. 5, c. 3 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 così come novellato dall'art. 11, c. 1, lettera a) della L. 5 agosto 2022, n. 118 al Magistrato relatore"*;

Vista la documentazione trasmessa dall'Ente istante in data 13 luglio 2023, acquisita agli atti con prot. SC_ER 0002955 del 14 luglio 2023;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 62/2023 del 24 luglio 2023, con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

Udito nella Camera di consiglio il relatore, Ref. Massimo Galiero;

RITENUTO IN FATTO

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena in data 28 giugno 2023 ha inviato, tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la delibera di Giunta camerale n. 78 del 21 giugno 2023 avente ad oggetto *"acquisizione di quote di capitale sociale del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l."*,

acquisita agli atti della Sezione con protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER-0002812 del 29 giugno 2023.

Con la suddetta deliberazione, la Giunta camerale ha disposto di:

- procedere all'acquisto da Unioncamere delle quote del capitale sociale del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l., pari ad un valore nominale di euro 2.000,00 per un controvalore di vendita di euro 4.240,24, conferendo mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione degli atti necessari al perfezionamento della suddetta acquisizione;
- trasmettere l'atto deliberativo alla Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, contestualmente, darne comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Mise).

2. L'Ente istante trasmette, pertanto, alla Sezione ai fini della pronuncia ex art. 5 del T.U.S.P. unitamente alla nota di trasmissione, tra gli altri, la seguente documentazione:

- delibera della Giunta camerale n. 72 del 21 giugno 2023 ad oggetto *"acquisizione di quote di capitale sociale del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l.";*
- delibera della Giunta camerale n. 140 del 21 settembre 2022 avente ad oggetto *"prime valutazioni per ipotesi acquisto quote del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.";*
- Statuto del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l.;
- bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l.;
- bilancio consuntivo esercizio 2022 della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena;
- questionario di cui alla delibera della Sezione n. 32/2023/INPR debitamente compilato;
- parere del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Modena espresso in data 19 giugno 2023 sull'acquisizione delle quote del capitale sociale del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l.

3. In data 13 luglio 2023, acquisita agli atti con prot. SC_ER 0002955 del 14 luglio 2023, l'Istante ha trasmesso, in riferimento agli esercizi 2022 e 2023, il documento di previsione annuale "Indirizzi strategici e bilancio preventivo" con il

relativo verbale assembleare di approvazione.

4. Da apposita verifica svolta tramite accesso alla banca dati di Infocamere, emerge la circostanza che la Camera di Commercio di Modena non risulta presente nella compagine societaria del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. L'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente, sia trasmesso dall'amministrazione "all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo" (cfr. art. 5, c. 3) e che "Ai fini di quanto previsto dal c. 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni" (cfr. art. 5, c. 4).

1.2. La modifica all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, ad opera della L. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

a) delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;

b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione: i) per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; **ii)** per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; **iii)** per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, c. 4);

c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:

"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento" (cfr. art. 5, c. 3);

d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, c. 1, 2 e 3):

d1) I c. 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: **a)** alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4; **b)** alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e **c)** della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; **d)** alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **e)** alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

d2) Il c. 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell'Ente: **a)** la conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 dell'art. 5; **b)** la conformità a quanto disposto dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte conti, SSRRCO, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) e alla compatibilità della scelta con

i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1.3. L'intervenuta modifica del T.U.S.P., come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, *"trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento"* (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Pertanto, *"la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del T.U.S.P., [le cui norme configurano] parametri interposti [di coordinamento finanziario ex art. 117, c. 3, Cost.] sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione"* (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del diritto).

1.4. Il predetto inquadramento costituzionale concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5.**), di cui all'art. 5, delineati dal T.U.S.P., novellato dalla Legge n. 118/2022, che fanno sistema con le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo T.U.S.P., come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell'art. 8, c. 2, lett. i), della medesima L. n. 118/2022 (*"l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione"*).

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della L. D. n. 118/2022, è stato emanato il D. Lgs. n. 201/2022, rubricato *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*: all'art. 17, c. 5, del D. Lgs. n. 201/2022, con riferimento agli affidamenti a società *in house*, si prevede che *"5. L'Ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al c. 1 del medesimo art. 20 [1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, c. 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui*

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15.], delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione".

2. Istanza pervenuta alla Sezione

2.1. Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., sull'atto di acquisto di partecipazioni nella società Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l da parte della Camera di Commercio di Modena.

2.2. In base al richiamato art. 5 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta). La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai c. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli art.li 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2.3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*".

2.4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*". Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni;

decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

2.5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: **i)** "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); **ii)** ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iii)** sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iv)** compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **v)** assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2.6. Rimane fermo che la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.

2.7. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, delib. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia "*in tutto o in parte negativo*", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. motivazione rafforzata).

2.8 Con pronuncia n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 questa Sezione ha approvato le "*Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)*", mettendo in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto dalla Corte – esiga una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall'art. 5 del T.U.S.P. individuano in modo specifico e puntuale. Invero, la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione. Peraltro, l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del

“controllo”, fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico. Nell’applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all’organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall’Ente, ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all’Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, questa Sezione, con la suddetta delibera n. 32/2023, ha approvato e messo a disposizione dell’amministrazione un questionario da allegarsi alla richiesta medesima. Giova precisare, al riguardo, che il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai seguenti parametri esplicitati dall’art. 5 del T.U.S.P. (di cui anche al precedente punto n. 2.5): *“necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 [del T.U.S.P.], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”,* nonché *“della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”*.

2.9. È pertanto alla luce dell’inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l’atto trasmesso dalla Camera di Commercio di Modena, ai sensi dell’art. 5 del T.U.S.P., procedendo all’esame del rispetto, da parte dell’amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l’atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché dell’adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

3. Competenza alla pronuncia

3.1. In punto di competenza occorre palesare il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite di controllo rese in sede nomofilattica, adottato in tema di istanza di parere ex art. 5 del T.U.S.P.

3.2. Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l’Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022 ritenendo che *“1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via*

generale dall'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo). [...]"

3.3. *Ciò premesso, in base all'art. 5, c. 4, del T.U.S.P. ("per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo"), sussiste la competenza di questa Sezione a deliberare al riguardo.*

4. Ammissibilità soggettiva

4.1. *L'art. 5 nella parte in cui prevede che al c. 1 "[...] l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche [...], al c. 3 che "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti [...]" indica i soggetti riconducibili al disposto normativo in parola ovvero sia le amministrazioni pubbliche che ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), del medesimo decreto e cioè "le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale".*

4.2. *Nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 del T.U.S.P. impone che l'operazione sia deliberata "secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2". Tali norme disciplinano, dunque, gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo. Ebbene, nel caso di specie, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione della Giunta camerale (del. n. 78 del 21 giugno 2023), in linea con quanto previsto dalla lettera d) del c. 1 dell'art. 7 (i. e., "1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio*

dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche").

4.3. Ciò rappresentato, la Sezione ritiene sussistere, nella specie, il requisito dell'ammissibilità soggettiva.

5. Ammissibilità oggettiva

5.1. L'art. 5 c. 1 del T.U.S.P. prevede che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo competente si pronunci sull'atto deliberativo avente ad oggetto *"la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale"*.

5.2. Quanto al perimetro oggettivo della richiamata disposizione, le Sezioni riunite in sede di controllo (in riscontro ad una richiesta avanzata della Sezione regionale di controllo per la Toscana (del. n. 196/2022/QMIG), si sono pronunciate con delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 23 novembre 2022, ritenendo che *"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai c. 3 e 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio"*, bensì unicamente quelle concernenti la costituzione della società o l'acquisizione di una partecipazione societaria diretta o indiretta.

5.3. Il caso di specie concerne l'acquisizione, da parte della Camera di Commercio di Modena, della partecipazione societaria in una società già costituita, nella quale l'Ente non afferisce alla compagine societaria. Sicché, per quanto esposto, deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'ammissibilità oggettiva in parola: l'Ente con la sottoscrizione della partecipazione societaria acquisisce, altresì, la posizione di socio.

6. Merito

6.1. Nel merito, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta formulata ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. in rapporto alla menzionata disciplina di riferimento. L'acquisizione della partecipazione nel Centro Studi delle Camere di Commercio

G. Tagliacarne avviene mediante cessione a titolo oneroso di una quota di capitale sociale (pari a nominali euro 2.000,00) da parte di Unioncamere alla Camera di commercio di Modena.

6.2. Con riguardo alla deliberazione consiliare in questione, l'Ente offre dimostrazione circa il rispetto dei cinque parametri sopra ricordati introdotti a seguito della modifica del medesimo art. 5 del T.U.S.P., quali:

- a) la necessità dell'acquisizione della partecipazione societaria per il perseguimento delle istituzionali di cui all'art. 4;
- b) la sua convenienza economica;
- c) la sua sostenibilità finanziaria (in senso oggettivo e soggettivo);
- d) la rispondenza dell'operazione ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- e) la coerenza dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

provvedendo, altresì, alla compilazione del questionario poc'anzi indicato approvato dalla Sezione con deliberazione n. 32/2023/INPR.

6.3 La Sezione nella propria attività istruttoria volta all'emissione della presente pronuncia ha tenuto debitamente conto dei suddetti elementi informativi offerti dall'istante alla luce anche delle *"indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*, fornite dalla Sezione con delibera n. 32/2023/INPR.

Inoltre, la Sezione uniforma la propria attività di controllo al seguente principio di orientamento generale definito dalle Sezioni Riunite con la già citata delibera n. 16/2022/QMIG *"Nell'esame previsto dall'art. 5, c. 3, del T.U.S.P. sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione"*.

Giova precisare, al riguardo, che con la medesima suddetta deliberazione le Sezioni riunite rilevano che *"le valutazioni circa 'la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria' dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità"*

della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei conti. Tenendo quindi a mente tale separazione di ruoli e funzioni, [...]".

Orbene, compete all'amministrazione istante ogni valutazione circa la rispondenza della scelta effettuata ai parametri individuati dal legislatore nell'art. 5 del T.U.S.P., mentre alla Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi ai sensi del medesimo art. 5, spetta un sindacato successivo sulla base della motivazione analitica addotta dall'Ente (che costituisce per essa un onere inderogabile).

Si rappresentano di seguito le diverse questioni e i diversi punti di controllo e di verifica.

6.5 Società Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l.

Il Centro Studi della Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne è una società consortile a responsabilità limitata, non ha scopo di lucro ed è "organismo di diritto pubblico", ai sensi dell'articolo 3 c. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e del D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23. La Società è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, c. 2, lett. d), della Legge n. 580/1993.

Come emerge dalla "Relazione sulla gestione", di cui al Bilancio di esercizio 2022, alla parte "lo scenario", *"Il 2022 si è configurato come il primo anno di operatività "a regime" del Centro Studi Tagliacarne come società a responsabilità limitata. I principali eventi che hanno caratterizzato il 2022 si declinano sul versante del completamento della governance, del completamento della struttura organizzativa e dello sviluppo delle attività. Nella prima parte dell'anno si è concluso il processo di sottoscrizione delle quote da parte di altri enti ed organismi del Sistema camerale che ha ampliato la compagine associativa raggiungendo quota 25 soci per un capitale sociale pari a 500.824,00 euro interamente versato. La composizione della compagine societaria vanta attualmente 20 Camere di commercio, l'Unione regionale Emilia Romagna, n. 3 società in house del Sistema Camerale e l'Unione nazionale delle Camera di commercio"*.

Come emerge dalla documentazione pubblicata nel sito *internet* istituzionale della società, alla Sezione "Società trasparente", l'organismo societario è stato interessato negli ultimi da un importante processo di riorganizzazione e trasformazione i cui contenuti essenziali si espongono di seguito.

In particolare, il Centro Studi trae origine dalla trasformazione eterogenea della Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne, giusto atto notaio Carlo Saggio dell'11 marzo 2019, in esecuzione del provvedimento della Prefettura di Roma rilasciata in data 4 febbraio 2019 – prot.0045153 – e in accoglimento dell'istanza presentata dalla Fondazione in data 16 gennaio 2019. Con tale atto l'intero capitale sociale risultante dalla trasformazione veniva attribuito ad Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di Commercio.

In data 27 maggio 2021, l'Assemblea dei soci deliberava l'aumento del capitale sociale scindibile non progressivo per euro 400.000,00 da offrire in opzione al Socio unico Unioncamere e con la possibilità di offrire la parte da esso non sottoscritta agli altri soggetti indicati all'art.7 dello statuto sociale.

In data 28 febbraio 2022 è stato perfezionato l'aumento del capitale sociale con la sottoscrizione di quote per un valore di euro 64.000: il capitale sociale è passato da euro 436.824 a euro 500.824 (da apposita visura camerale si è proceduto alla verifica del valore del Capitale sociale).

In data 28 giugno 2022 l'Assemblea dei Soci ha provveduto al rinnovo delle cariche giunte a scadenza nominando il Consiglio di Amministrazione, costituito da 3 componenti, il Comitato di Controllo analogo costituito da 3 componenti e il Sindaco Unico. Nella stessa seduta il socio di maggioranza ha designato il nominativo del Presidente del Centro Studi ai sensi dello Statuto allora vigente.

In data 18 ottobre 2022, l'Assemblea dei Soci ha deliberato la trasformazione eterogenea ex art. 2500-*septies*, c. 1 del c.c. da Società a Responsabilità Limitata a Società consortile a Responsabilità Limitata con conseguente approvazione del nuovo Statuto. Il perfezionamento della trasformazione è avvenuto in data 19 gennaio 2023 con il deposito degli atti presso la CCIAA di Roma.

La Società, come si evince dallo Statuto (art. 5 "oggetto sociale"), ha *"il fine di promuovere e diffondere la cultura economica, attraverso attività di studi, di ricerca e di informazione, nonché iniziative di formazione ad esse relative. In particolare, la società svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al Sistema camerale in materia di promozione e diffusione della cultura economica, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale. Le attività sono primariamente rivolte a sostegno delle Camere di*

Commercio, delle loro articolazioni funzionali, delle loro Unioni regionali, dell'Unioncamere, delle Camere di Commercio italiane all'estero, ed in generale dell'imprenditoria e delle istituzioni e strutture di promozione dell'economia e della cultura. A tal fine la società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali e programmatici, per conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali dei Soci".

La società in disamina è qualificata quale organismo *in house*.

Al riguardo, nello Statuto societario vengono definite apposite clausole.

In particolare, all'art. 2 viene indicato che "L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati. In particolare, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale. I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016. Il presente Statuto disciplina l'esercizio di tale controllo".

Al successivo art. 7 "Soci" viene previsto che *"In ragione delle finalità consortili della società, dei principi che la regolano e delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, c. 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e gli Enti o organismi pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società".*

Nel medesimo atto fondamentale all'art. 24 "comitato per il controllo analogo" si dispone che *"Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogo. Oltre quanto previsto all'art.12.2 del presente Statuto, il Comitato per il Controllo analogo ha le seguenti competenze: - compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci; - compiti di sorveglianza sulla corretta attuazione, anche attraverso la richiesta di documentazione, da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci; - esprimere pareri in ordine ad argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione; - richiedere al Consiglio di*

Amministrazione che un argomento venga posto in discussione mediante inserimento nell'ordine del giorno della prima riunione utile. Il Comitato di controllo analogo può non essere costituito in presenza di un unico socio. Il numero dei componenti del Comitato per il Controllo Analogo è stabilito dall'Assemblea in modo da garantire la più ampia rappresentanza di tutti i Soci; i suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea tra i soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano. Per la specifica votazione per la nomina dei componenti del Comitato per il controllo analogo ogni socio esprime un solo voto qualunque sia il numero delle quote di cui è titolare. La nomina dei componenti è approvata con deliberazione a maggioranza assoluta dei Soci. Nelle votazioni successive alla prima, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, la deliberazione è approvata con la maggioranza degli intervenuti e con il numero di voti che rappresenti almeno un terzo dei Soci. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo".

Si rappresentano di seguito i risultati di esercizio dell'organismo negli anni 2020 -2021 - 2022.

Tavola n. 1

Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l risultati di esercizio			
(valori in euro)			
	2020	2021	2022
Risultato di esercizio	504.863,00	16.213,00	42.391,00

6.6 Onere di motivazione: parametro "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali. Vincoli tipologici (art. 3 T.U.S.P.) e finalistici (art. 4 T.U.S.P.)

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo

118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano.

La società Centro Studi ha natura di società consortile a responsabilità limitata: pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 del T.U.S.P. dispone che queste ultime *"possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Ciò rappresentato, la Sezione ritiene assolto il vincolo tipologico previsto dal legislatore, poiché la Partecipazione attiene ad una società consortile già costituita.

Le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono inoltre assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.: quello generale "di scopo" di cui al c. 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali (*"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*); quello "di attività", dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4.

L'istante con deliberazione di Giunta camerale n. 78/2023 dispone l'acquisizione da Unioncamere di una quota del capitale sociale del Centro Studi per nominali euro 2.000,00 per un controvalore di vendita di euro 4.240,24 corrispondente al valore del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio 2021 e tenuto conto dell'operazione di aumento di capitale.

Nell'atto deliberativo vengono prospettati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla decisione adottata.

In punto di motivazione all'acquisizione della partecipazione, l'istante segnala, in delibera n. 78/2023, la circostanza che *"il Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.c.r.l. è una società del sistema camerale che si occupa degli studi e dell'informazione economica, funzione assegnata dalla L. 580/1993 alle Camere di Commercio, come importante strumento a sostegno della competitività delle imprese e dei territori"*. L'istante nel processo argomentativo

volto all'emissione della decisione in disamina tiene conto che *"l'attività di analisi e di informazione economica è una delle specifiche competenze assegnate dalla L. 580/1933, a seguito della legge di riforma di cui al D. Lgs. 219/2016, alle Camere di Commercio, a sostegno della competitività delle imprese e del territorio"*, richiamando l'art. 2, c. 2, della L. 29 dicembre 1993, n. 580 il quale dispone che *"Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: [...] d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica [...]"* e ritenendo, pertanto, *"che il Centro Studi rappresenta, [...] una struttura a servizio delle Camere di Commercio sulla quale sono state focalizzate le competenze e le capacità di analisi statistica ed economica consentendo alle stesse la valorizzazione del proprio ruolo di interlocutori per l'analisi dei territori di propria pertinenza"*.

L'istante valuta, altresì, che *"l'acquisizione di una quota di partecipazione consentirà, peraltro, all'Ente camerale di rafforzare il proprio ruolo nel mondo istituzionale e nel sistema camerale, nonché di integrare, in condizioni di economicità, efficacia tempestività ed affidabilità, per il tramite dei servizi messi a disposizione dei consorziati dal Centro Studi, le attività di osservatorio e monitoraggio dell'economia del territorio, in risposta e a supporto della domanda di informazione economica a vantaggio della competitività delle imprese del territorio"*.

Per quanto concerne l'assolvimento del vincolo di attività, l'istante segnala che l'attività esercitata dalla società rientra fra quelle di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) *"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*, nonché quelle di cui alla lett. d) *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*.

Giova precisare, al riguardo, che il vincolo di attività segue quello di scopo ovvero sia occorre che sia rispettato *in primis* il secondo (vincolo di scopo) poi, a seguire, il primo (vincolo di attività). A riprova il fatto che l'art. 2, c. 2 del T.U.S.P. dispone che *"Nei limiti di cui al c. 1 [vincolo di scopo], le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate [...]"*.

Affinché l'Ente possa affidare legittimamente i servizi in questione alla società *in*

house Centro Studi occorre che siano assolte le disposizioni normative in tema dettate dalla legislazione vigente.

In particolare, l'art. 16, c. 1, del TUEL dispone che *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*.

Il T.U.S.P. definisce il controllo analogo congiunto *"la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"*.

Orbene, nel provvedimento amministrativo l'istante indica che *"i Consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016"*.

In punto di controllo analogo congiunto si rinvia a quanto indicato, al riguardo, al precedente punto 6.5.

La Sezione prende atto delle informazioni acquisite e osserva come sia imprescindibile, ai fini del rispetto del vincolo di scopo (quindi dell'affidamento diretto dei servizi e della piena delineazione giuridica della forma dell'*in house providing*), che l'Ente istante, acquisita la partecipazione, espleti in concreto un controllo analogo congiunto ai fini dell'affidamento diretto dei servizi (operazione, quest'ultima, che delinea l'effettivo riscontro del c.d. vincolo di scopo).

Passando all'analisi delle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. A) "tipologia, vincolo di scopo e di attività", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rappresenta quanto segue.

Quesito A.1

A.1 La partecipata oggetto di investimento rientra nei vincoli tipologici delle società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, c. 1 TUSP)?

L'Ente istante risponde affermativamente.

Quesito A.2

A.2 La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto attività di produzione

di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 T.U.S.P.) o ha per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3 T.U.S.P.)”.

L'Ente istante risponde affermativamente.

Quesito A.3

A.3 La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto lo svolgimento delle attività sottoindicate? [...] In caso di risposta positiva al quesito precedente indicare in quale delle tipologie elencate rientra l'attività svolta”

L'Ente risponde affermativamente segnalando l'ipotesi di cui all'art. 4 c. 2 lett. d) ovvero sia *“d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”.*

Quesito A.4

A.4 a) In caso di società in house, la società ha ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra (art. 4 c.4 T.U.S.P.)? b) Salvo quanto previsto dall'art. 16 T.U.S.P., la società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4 c. 4 T.U.S.P.)?”

L'Ente istante risponde affermativamente.

Quesito A.5

A.5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, la partecipata oggetto di investimento qualora ricadente nella fattispecie di cui all'art. 4 c. 2, lettera d) del T.U.S.P. e controllata da enti locali, ha rispettato il divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società? Tale condizione non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. (art. 4 c. 5)”.

L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che *“la società non è controllata da enti locali”.*

Quesito A.6

A.6 La partecipata oggetto di investimento è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del

2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. (art. 4 c. 6 TUSP)?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito A.7

A.7 La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. (art. 4 c. 7 TUSP)?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito A.8

A.8 La partecipata oggetto di investimento è riconducibile alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, o possiede caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, c. 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ha caratteristiche analoghe agli enti di ricerca; per le università, è possibile l'adesione ad aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4 c. 8 TUSP)?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito A.9

A.9 La partecipata oggetto di investimento ricade all'interno della fattispecie di cui all'art. 4, c.9 del TUSP? In caso positivo, indicare gli estremi del provvedimento con cui è stata deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione dell'art. 4 del TUSP nella colonna note.

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito A.10

A.10 La partecipata oggetto di investimento produce servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al c. 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4 c. 9-bis TUSP)? In caso positivo, indicare nel campo note un breve riferimento alle procedure di evidenza pubblica svolte o avviate.

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito A.11

A.11 La partecipata oggetto di investimento è una società bancaria di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385? La quota di partecipazione supera l'1 per cento del capitale sociale e non vi siano ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (art. 4 c. 9-ter TUSP)?

L'Ente istante risponde negativamente.

La Sezione prende atto delle risposte fornite dalla Camera di Commercio di Modena.

6.7 Onere di motivazione: parametro convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare)

In riferimento al parametro di convenienza economica le Sezioni Riunite nella pronuncia n. 16/2022 rilevano come *"[...] lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi"*.

Inoltre, nel suddetto atto deliberativo le SSRR indicano che *"In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del T.U.S.P. ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili"*.

In punto di motivazione all'acquisizione della partecipazione, in delibera di Giunta camerale n. 78/2023 l'istante, in riferimento al criterio in esame, ritiene che *"la partecipazione al Centro Studi consentirebbe all'Ente camerale, quale consorziato di ricorrere all'affidamento per il tramite dell'in house providing con notevole*

semplificazione delle relative procedure e la realizzazione di un beneficio in termini di convenienza economica”.

Per l’analisi delle risposte fornite dall’istante ai quesiti contrassegnati con la lett. B) “convenienza economica e sostenibilità finanziaria”, di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rinvia al successivo punto 6.9.

6.8 Onere di motivazione: parametro sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare)

In merito al parametro della “sostenibilità finanziaria” le Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto “assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”.

Sotto il primo versante (profilo di tipo oggettivo), la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell’attività di impresa in cui si intende investire.

In particolare, con la suddetta pronuncia di orientamento le Sezioni riunite indicano come possano “fornirsi primi orientamenti generali sullo scrutinio che le competenti sezioni della Corte dei conti sono chiamate ad esercitare sugli atti trasmessi ai sensi dell’art. 5 T.U.S.P., ferma restando poi l’esigenza che lo stesso trovi concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame. Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall’Amministrazione, valutandone la completezza e l’adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l’istruttoria condotta dall’Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell’adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell’intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave

proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Ulteriori profili di scrutinio ad opera della competente sezione di controllo della Corte dei conti attengono all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità dovrà altresì tenere in considerazione la coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato".

Medesime considerazioni sono state pronunciate da questa Sezione nella già citata delibera n. 32/2023/INPR. In particolare, in questo ultimo atto deliberativo concernente "Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016", la Sezione, in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, ha messo a disposizione dell'amministrazione uno precipuo questionario, nel quale i quesiti che attengono al parametro di cui in discernimento sono stati contrassegnati con la lettera "C" e sono in n. 10.

L'amministrazione istante procede alla compilazione dei suddetti 10 quesiti attinenti al criterio della sostenibilità finanziaria.

Nella deliberazione n. 78/2023 l'ente in tema indica che per quanto riguarda la solidità economica-patrimoniale del Centro Studi, la società vanta un patrimonio netto di euro 1.184.189, come risulta dall'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2022 con positivi risultati economici di esercizio conseguiti negli ultimi tre bilanci approvati (2020-2021-2022). (cfr. al riguardo la tavola n. 1)

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "C" si rappresenta quanto segue.

Quesito C.1

C.1. È stato redatto un business plan? In caso affermativo, il piano è stato asseverato? (Nel D. Lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali a rete è prevista un'asseverazione (art.14). Indicare in nota da parte di quali soggetti il Piano è stato asseverato. Quale organo ha approvato il Piano? Quale arco temporale

interessa il Piano?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito C.2

C.2. Secondo la previsione dell'evoluzione del business della società contenuto nel business plan, entro il terzo anno successivo alla data di acquisizione delle partecipazioni, la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)?

L'Ente istante risponde negativamente specificando che "non è stato redatto un business plan e [...] la società, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto (art. 2) è un organismo di diritto pubblico, non ha scopo di lucro e in quanto società consortile persegue il pareggio economico di bilancio".

Quesito C.3

C.3. La partecipata oggetto di investimento ha predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed è stata informata l'assemblea? (art. 6 c. 2 T.U.S.P.)

L'Ente istante risponde affermativamente.

Dall'esame della Relazione sul governo societario emerge la circostanza che "Al fine di permettere una valutazione accurata dello "stato di salute" della società l'organo amministrativo utilizza indicatori e indici costruiti sulle rilevanze di singoli elementi contabili. La società ha individuato come strumenti di monitoraggio i seguenti indici e indicatori: ▪ *solidità*: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti; ▪ *liquidità*: l'analisi ha ad oggetto la capacità della società di far fronte ai pagamenti a breve termine con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine; ▪ *redditività*: l'analisi verifica la capacità della società di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali, nonché, eventualmente, di remunerare il capitale. Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e, quindi, l'esercizio corrente e i due precedenti), ritenuto congruo ad evidenziare indicatori di crisi aziendale sulla base degli indici e indicatori di bilancio di seguito indicati. In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'Organo Amministrativo convocherà senza indugio l'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti necessari all'eliminazione delle cause della crisi o l'aggravamento della stessa mediante idoneo piano di risanamento". "Le soglie di allarme rappresentano i valori limite assegnati agli indicatori e indici scelti per valutare il rischio di crisi aziendale. Esse sono fissate con un congruo limite che consente di individuare tempestivamente il momento di un efficace intervento da parte dell'organo

amministrativo. Vista la natura in house della società e considerata l'adozione della determinazione dei corrispettivi nel limite massimo dei costi sostenuti, si ritiene sufficiente analizzare solo il ROE tra gli indicatori economici".

Quesito C.4

C.4. La partecipata oggetto di investimento ha raggiunto il pareggio economico o un risultato netto positivo una volta almeno negli ultimi tre anni? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)

L'Ente istante risponde affermativamente. (Al riguardo, cfr. tavola 1)

Quesito C.5

C.5. La partecipata oggetto di investimento ha mantenuto o conseguito nel triennio precedente l'investimento un equilibrio finanziario? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)

L'Ente istante risponde affermativamente. (Al riguardo, cfr. tavola 1)

Quesito C.6

C.6. L'Ente ha elaborato i prospetti di cui alla tabella indici? In caso di risposta affermativa fornire i dati

L'Ente istante risponde affermativamente e allega un prospetto che si riproduce.

Tavola n. 2

PROSPETTO INDICATORI CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE					
DATI DI BILANCIO	2020	2021	2022	2023	NOTE
A_FATTURATO (VALORE DELLA PRODUZIONE)	1.852.595,00	2.161.870,00	2.590.371,00	3.193.272,00	Al netto di proventi extra-caratteristici
B_RISULTATO OPERATIVO	64.944,00	39.030,00	12.844,00	47.967,00	Al netto di oneri extra-caratteristici
C_AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	107.444,00	110.058,00	93.813,00	57.600,00	
D_EBITDA (B-C)	172.388,00	149.088,00	106.657,00	105.567,00	
E_CANONI LEASING					
F_ONERI FINANZIARI	9.504,00	2.003,00	1.912,00	1.300,00	
G_PATRIMONIO NETTO	981.594,00	1.042.804,00	1.184.190,00		
H_TOTALE ATTIVO	2.778.221,00	3.540.416,00	3.921.667,00		
I_IMMIBILIZZAZIONI IMMATERIALI	582.909,00	497.336,00	451.064,00		
L_DISPONIBILITA' LIQUIDE	302.708,00	606.062,00	810.091,00		
M_DEBITI LEASING					
N_CREDITI FINANZIARI					
O_DEBITI FINANZIARI	9.423,00	1.966,00	1.690,00		
P_POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PNF (O-L-N)	293.285,00	604.096,00	808.401,00		
INDICI	2020	2021	2022	2023	NOTE
ECONOMICI					
Ebitda/Fatturato	9	7	4	3	Nel 2023 la partecipata si è trasformata in società consortile ed applicherà ai soci i corrispettivi dei servizi pari ai costi sostenuti
Ebitda + Canoni Leasing / Fatturato	9	7	4	3	Insussistenza di canoni di leasing
Ebitda / oneri finanziari	18	74	56	81	
PATRIMONIALI FINANZIARI					
Patrimonio netto / Totale attivo	35	29	30		
Patrimonio netto tangibile / Totale attivo tangibile	18	18	21		
Posizione finanziaria netta / fatturato	-16	-28	-31		
Posizione finanziaria netta / Ebitda	-2	-4	-8		
Posizione finanziaria netta + Debiti leasing / Ebitda + Canoni leasing	-2	-4	-8		

Quesito C.7

C.7. Sussistono debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni? (art. 3 c. 4 lettera a Codice della Crisi d'Impresa)

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito C.8

C.8. Sussistono debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti? (art. 3 c. 4 lettera b Codice della Crisi d'Impresa).

L'Ente istante risponde negativamente.

Dal bilancio esercizio 2022 emerge la circostanza che l'importo totale dei debiti, collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D", risulta pari ad un importo complessivo di euro 1.884,00.

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2022 nelle singole voci che compongono la classe Debiti, come rappresentato nella Nota integrativa esercizio 2022 ove viene indicato altresì che tutti i debiti hanno durata inferiore ai 5 anni.

Tavola n. 3

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	1.966	-276	1.690	1.690
Acconti	994.259	152.075	1.146.334	1.146.334
Debiti verso fornitori	441.281	-56.254	385.027	385.027
Debiti tributari	36.652	35.966	72.618	72.618
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	62.736	10.130	72.866	72.866
Altri debiti	216.806	-10.499	206.307	206.307
Totale debiti	1.753.700	131.142	1.884.842	1.884.842

Inoltre, dal medesimo documento contabile alla parte "debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali" emerge la circostanza che "Alla data di chiusura del bilancio non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni della società".

Quesito C.9

C.9. Sussistono esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni (art. 3 c. 4 lettera c) Codice della Crisi d'Impresa)?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito C.10

C.10. Sussistono una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies, c. 1 del Codice della Crisi d'Impresa? Indicare quali nel campo note

L'Ente istante risponde negativamente.

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, in primis si richiama

la pronuncia di orientamento delle Sezioni Riunite n. 16/2022, la quale indica che “[...] *l’esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all’investimento societario a carico del bilancio dell’Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica*”.

In punto, l’istante segnala nella deliberazione di Giunta camerale n. 78/2023 che l’operazione risulta economicamente sostenibile tenuto conto del patrimonio dell’Ente camerale, risultante dall’ultimo bilancio approvato in data 26 aprile 2023, in cui si registra un patrimonio netto pari ad euro 47.810.478,50 in relazione all’entità dell’importo che viene chiesto di impegnare.

6.9 Check list di cui alla lett. “B convenienza economica e sostenibilità finanziaria”

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione. I quesiti di riferimento sono contrassegnati dalla lettera “B convenienza economica e sostenibilità finanziaria”: l’istante procede alla trasmissione della parte del questionario in parola.

L’Ente ha comunicato i risultati di esercizio in utile relativi al triennio 2020-2022 (v. punto 6.5, Tavola n. 1) e che il Centro Studi, in quanto società consortile, non ha scopo di lucro e persegue il pareggio economico di bilancio.

È stato trasmesso alla Sezione il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti del 19 giugno 2023 sull’acquisizione delle quote del capitale sociale del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l.

Si richiama la delibera di Giunta camerale n. 78/2023, la quale rileva che la partecipazione ad una società *in house* consentirebbe all’Ente, quale consorziato, di ricorrere all’affidamento diretto con notevoli benefici in termini di convenienza economica e semplificazione delle procedure.

La Camera di Commercio di Modena ha inoltre dichiarato che la partecipata oggetto di investimento adotta annualmente un Piano denominato “*indirizzi strategici e bilancio previsionale*” e ha trasmesso alla Sezione i Piani relativi agli anni 2022 e 2023, nei quali sono indicati lo scenario di riferimento, le linee di attività ed il conto economico previsionale.

In punto di analisi delle risposte fornite dall’Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera “B Convenienza Economica e sostenibilità finanziaria”, si rappresenta quanto segue.

Quesito B.1

B.1 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene una parte descrittiva con le ipotesi e lo scenario/gli scenari previsti?

L'Ente istante risponde affermativamente segnalando "la società approva con cadenza annuale il Piano denominato 'indirizzi strategici e bilancio previsionale'".

Quesito B.2

B.2 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene la parte quantitativa coerente con le variabili indicate nella parte descrittiva?

L'Ente istante risponde affermativamente.

Quesito B.3

B.3 Orizzonte temporale del piano. a) Il Piano di quante annualità si compone? b) Se l'arco temporale è superiore a 5 anni, tale arco temporale risulta giustificato (se sì, indicare nel campo note la motivazione sintetica).

L'Ente istante risponde che il piano si compone di 1 annualità.

Quesito B.4

B.4 Approvazione.

a) Il Piano è stato formalmente approvato?

L'Ente risponde positivamente segnalando che "la decisione è stata discussa in sede di CDA e da questi approvata".

b) Da quale organo?

L'Ente risponde il "CDA".

c) a quando risale l'approvazione del Piano?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "il piano è approvato con cadenza annuale dall'Assemblea dei soci. L'ultimo piano si riferisce all'esercizio 2023 ed è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 21 dicembre 2022".

Quesito B.5

B.5 Credibilità e strategia del piano

a) Il piano appare credibile?

b) Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera?

c) Le strategie di intervento e le iniziative individuate appaiono chiare?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.6

B.6 Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta la partecipata oggetto di investimento?

L'Ente risponde negativamente segnalando che *"la partecipata eroga i propri servizi prevalentemente a favore del Sistema delle Camere di Commercio e pertanto in un mercato a basso rischio. Inoltre, la partecipata non fa ricorso a finanziamenti bancari"*.

Quesito B.7

B.7 La partecipata oggetto dell'investimento dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.8

B.8 La partecipata oggetto di investimento dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.9

B.9 La partecipata oggetto di investimento ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale che considera il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio (ove esistenti), in termini di ricavi, costi, posizione finanziaria netta (PFN), Ebitda?

L'Ente risponde affermativamente. (cfr. tavola n. 2)

Quesito B.10

B.10 La partecipata oggetto di investimento è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide nel continuo? Ad es. incidenza del costo del lavoro, incidenza del costo delle materie prime, andamento dei ricavi.

L'Ente risponde affermativamente indicando quali indicatori "ROS – Risultato operativo/ricavi; Costo del lavoro/Ricavi; Costi di funzionamento/Ricavi; Oneri finanziari/Ricavi".

Quesito B.11

B.11 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di un piano di tesoreria mensilizzato con una proiezione a 12 mesi delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie, il cui scostamento viene valutato a consuntivo?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.12

B.12 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni, quale presupposto necessario per la predisposizione del piano?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.13

B.13 Situazione debitoria. a) La partecipata oggetto dell'investimento ha rappresentato la situazione debitoria in modo completo? b) Tale rappresentazione è affidabile?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.14

B.14 Il flusso di cassa della gestione operativa approssimabile con l'Ebitda indicato nel Piano è in grado di sostenere il rimborso dell'indebitamento?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.15

B.15 Risorse a servizio del debito. a) La partecipata oggetto dell'investimento è in grado di generare anche per il futuro risorse al servizio del debito? b) Il risultato delle proiezioni tende ad essere positivo?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che *"la partecipata ha esclusivamente crediti e debiti di natura commerciale. L'incasso dei crediti non presenta particolari difficoltà ed è sufficiente a garantire la tempestiva copertura dell'esposizione debitoria"*.

Quesito B.16

B.16 Valore contabile dei cespiti. a) Il valore netto contabile dei cespiti è inferiore o al massimo uguale al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.17

B.17 Anzianità dei crediti commerciali a) A supporto del Piano e disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? b) In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità (ad es. crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 ed i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120 giorni, crediti scaduti da più di 120 giorni)

L'Ente risponde affermativamente segnalando che *"a riguardo è stato appostato un apposito fondo di svalutazione crediti a copertura totale di quelli scaduti oltre i 12 mesi"*.

Quesito B.18

B.18 A supporto del Piano sono stati resi disponibili i certificati da cui risulta la situazione debitoria complessiva vs Agenzia Entrate Riscossioni, vs l'Inps, vs l'Inail e la Centrale Rischi?

L'Ente risponde negativamente.

Quesito B.19

B.19 Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che *"la partecipata non ha prestato alcuna garanzia"*.

Quesito B.20

B.20 Piani precedenti. a) esistono piani precedenti? b) In caso affermativo, ci sono differenze? c) Se esistono differenze, indicare nel campo note quelle più significative?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che *"La partecipata presenta annualmente all'approvazione dei Soci un documento programmatico per l'anno successivo. Dall'analisi degli ultimi tre esercizi e quello dell'anno in corso non si rilevano particolari differenze"*.

Quesito B.21

B.21 [...] Proiezione dei ricavi. a) Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? b) Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato storico/corrente dell'esercizio in corso sono giustificate?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che *"Si rileva un tendenziale aumento del valore della produzione, segnale di sviluppo delle attività aziendali espressione dei fabbisogni espressi dai Soci"*.

Quesito B.22

B.22 Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? (L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato).

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.23

B.23 Eventuale dismissione di cespiti di investimento. a) Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? b) Le relative stime sono adeguatamente suffragate?

L'Ente risponde negativamente indicando che *"non sono previste dismissioni di cespiti"*.

Quesito B.24

B.24 a) è stata svolta la determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito? b) se sì attraverso quali delle suddette modalità.

L'Ente risponde affermativamente indicando quali modalità *"• Conversione dei ricavi in flussi di cassa in base al tempo medio degli incassi; • Conversione dei*

costi diretti esterni in flussi di cassa in base al tempo medio di pagamento; • Determinazione dei flussi di cassa relativi ai costi fissi del personale dipendente in base al periodo di pagamento; • Determinazione dei flussi di cassa relativi agli altri costi di funzionamento in base al periodo di pagamento; • Determinazione dei flussi di cassa relativi agli investimenti in beni strumentali programmati in base al periodo di pagamento; • Determinazione dei flussi di cassa derivanti dal pagamento periodico delle imposte dirette ed indirette”.

6.10 Onere di motivazione: parametro compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

In riferimento al parametro in esame nella delibera di Giunta camerale n. 78/2023, l'Ente istante valuta come *“l'acquisizione di una quota di partecipazione consentirà [...] all'Ente camerale di rafforzare il proprio ruolo nel mondo istituzionale e nel sistema camerale, nonché di integrare, in condizioni di economicità, efficacia tempestività ed affidabilità, per il tramite dei servizi messi a disposizione dei consorziati dal Centro Studi, le attività di osservatorio e monitoraggio dell'economia del territorio, in risposta e a supporto della domanda di informazione economica a vantaggio della competitività delle imprese del territorio”.*

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera “D Efficienza, Efficacia, Economicità” si rappresenta quanto segue.

Quesito D.1

D.1 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficienza economica della gestione societaria? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo.

L'Ente istante risponde affermativamente indicando quali sintetici elementi informativi: *“equilibrio economico [è] garantito da una attenta analisi di indici di economicità e redditività”.*

Quesito D.2

D.2 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficacia della gestione societaria?

L'Ente istante risponde affermativamente indicando quali sintetici elementi informativi: *“Adeguatezza delle risorse umane dedicate all'attività di ricerca; degli strumenti di compliance (Modello 231, nomina del Responsabile per la*

prevenzione della corruzione, dell'Organismo di vigilanza, del Comitato controllo analogo); del controllo di gestione delle commesse".

Quesito D.3

D.3 L'amministrazione ha valutato l'economicità della scelta?

L'Ente istante risponde affermativamente indicando quali sintetici elementi informativi: *"Analisi di benchmarking dei costi dei servizi e indubbi vantaggi derivanti dall'adozione di regimi fiscali agevolati".*

6.11 Onere di motivazione: parametro assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

In punto di assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, l'Ente istante trasmette compilata la parte del questionario predisposto dalla Sezione con la delibera n. 32/2023, già più volte citata, rispondendo negativamente e indicando in punto di motivazione che *"non si ritiene applicabile al caso di specie".*

Inoltre, nella deliberazione di Giunta camerale n. 78/2023 l'Ente evidenzia che *"in relazione alla compatibilità dell'operazione di acquisto delle quote del Tagliacarne con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 5, c.2, del Testo Unico delle società partecipate: 1) ai sensi dell'art. 107, par.1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza; 2) affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che: sia concesso dalla Stato o tramite risorse pubbliche; favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo; distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza; incida sugli scambi tra Stati membri"* segnalando che *"l'acquisto della quota di partecipazione del Centro Studi Tagliacarne da Unioncamere non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese poiché non vengono versate nella società risorse finanziarie (che infatti vengono liquidate ad Unioncamere), né la partecipazione della Camera di Commercio di Modena introduce vantaggi di qualsivoglia natura, inserendosi in un assetto già definito di partecipazioni pubbliche di capitale della società".*

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

6.12 Art. 20 del T.U.S.P.

Come indicato nella più volte citata delibera n. 32/2023, la Sezione ad integrazione delle analisi in precedenza riportate ha deciso di avvalersi, altresì, dei noti parametri indicati dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. provvedendo anche per essi a stilare una *check list* con n. 5 quesiti contrassegnati dalla lettera "E – art. 20 T.U.S.P."

Al riguardo l'Ente con nota acquisita agli atti con prot. n. 2812/2023, fornisce informazioni.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "E – art. 20 T.U.S.P." si rappresenta quanto segue.

Quesito E.1

E.1 Dall'analisi effettuata l'Ente ha rilevato che la società oggetto di investimento svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito E.2

E.2 Dall'esame del prospetto della dotazione organica della partecipata oggetto di investimento, l'Ente ha rilevato che questa risulta priva di dipendenti o che il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori?

L'Ente istante risponde negativamente precisando che "la dotazione organica della società al 31 dicembre 22 è di n. 22 dipendenti, valore superiore, al numero degli Amministratori2.

Quesito E.3

E.3 La partecipata oggetto di investimento nei tre esercizi precedenti ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione di euro?

L'Ente istante risponde positivamente.

Tavola n. 4

Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne s.c.r.l			
(valori in euro)			
CONTO ECONOMICO	2020	2021	2022
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.525.882,00	798.479,00	2.059.013,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-204.053,00	1.068.889,00	282.556,00
5) Altri ricavi e proventi	1.138.278,00	295.794,00	291.550,00
Totale Valore della produzione	2.460.107,00	2.163.162,00	2.633.119,00

Quesito E.4

E.4 Per la partecipata oggetto di investimento, risulta necessario il contenimento dei costi di funzionamento?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito E.5

E. 5 La società oggetto di investimento

a) ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti?

B) si tratta di una società che ha per oggetto la gestione di un servizio di interesse generale?

L'Ente istante risponde negativamente. (Al riguardo, cfr. tavola n. 1).

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

6.13 Consultazione pubblica e parere Collegio dei revisori dei conti

Come indicato nella più volte citata delibera n. 32/2023, la Sezione ad integrazione delle analisi in precedenza riportate ha deciso, altresì, di porre quesiti con riferimento al rispetto dell'adempimento di sottoporre l'atto deliberativo a consultazione pubblica e dell'avvenuta previa acquisizione del parere dell'organo di revisione.

Quesito G.1

G.1 L'Ente ha sottoposto lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica? (art. 5, c. 2, TUSP) Se sì in base a quale norma statutaria?

L'Ente istante risponde affermativamente riferendo che "La consultazione pubblica è avvenuta mediante pubblicazione online dell'avviso per 10 giorni, come da Deliberazione di Giunta n. 67 del 30 maggio 2023. Non sono pervenute osservazioni in merito".

Quesito G.2

G.2 L'organo di revisione ha espresso il suo parere preventivo in modo esauriente e completo in ordine a tutti i parametri contemplati dall'art. 5 del Tusp, valutando la completezza

L'Ente istante risponde affermativamente riferendo che "Il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato il parere favorevole all'acquisizione in data 19 giugno 2023".

In particolare, nel suddetto parere l'organo di revisione contabile prende atto che le quota da acquistare da parte della Camera di Commercio hanno un valore nominale di euro 2.000,00 per un controvalore di vendita pari a euro 4.240,24, trattandosi quindi di un impegno finanziario pienamente sostenibile rispetto alla solidità economico-patrimoniale dell'Ente camerale modenese che vanta un attivo circolante pari ad euro 42.603.499,98 di cui euro 39.441.713,09 in disponibilità liquide.

Pertanto, a seguito di quanto premesso e considerato nel parere espresso in data

19 giugno 2023, il Collegio dei revisori dei conti, visto l'art. 30, c. 1, del D.P.R. n. 254/2005, che prevede il parere sugli atti deliberativi per l'assunzione di partecipazioni, per quanto di competenza esprime parere favorevole a che la Camera di Commercio di Modena acquisisca da Unioncamere quote del capitale sociale del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne per un valore nominale di euro 2.000,00 per un controvalore commerciale di euro 4.240,24.

7. In conclusione, la Sezione, sulla base della documentazione pervenuta dall'Ente e da quella richiesta successivamente acquisita, ritiene conforme ai parametri di cui all'art. 5 del T.U.S.P. (enunciati al precedente punto n. 2.5) l'acquisizione della partecipazione nel Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne mediante sottoscrizione di un'azione del valore nominale di euro 2.000,00 per un controvalore di vendita di euro 4.240,24 corrispondente al valore del patrimonio netto del Centro Studi risultante di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e tenuto conto dell'operazione di aumento di capitale terminata il 28 febbraio 2022.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nei termini esposti e con le osservazioni formulate in parte motiva, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, non ravvisa elementi ostativi all'adesione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena alla società Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne mediante sottoscrizione di un'azione del valore nominale di euro 2.000,00 per un controvalore di vendita di euro 4.240,24 corrispondente al valore del patrimonio netto del Centro Studi risultante di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e tenuto conto dell'operazione di aumento di capitale terminata il 28 febbraio 2022 e

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5 giorni dal deposito, alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena entro cinque giorni dalla

ricezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 25 luglio 2023.

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Il Relatore

Massimo Galiero

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 27/07/2023

Il Funzionario

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)